

COMUNE DI DENNO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di Deliberazione N. 77
della Giunta comunale

OGGETTO: Lavori di completamento del Polo scolastico con sistemazioni esterne e viabilità di accesso - Conferimento incarico per la fornitura di arredi vari per la Scuola secondaria di primo grado di Denno alla ditta Giochimpara S.r.l. - CUP: H17H19001060007 – CIG ZE33696764

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **TRENTUNO**
del mese di **MAGGIO** alle ore **18:00**

nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Assente Giust. Assente Ingiust.

VIELMETTI PAOLO	- Sindaco
CONFORTI FABRIZIO	- Vice Sindaco
GERVASI BARBARA	- Assessore
GERVASI GIOVANNA	- Assessore
TONIATTI GABRIELE	- Assessore

Assiste il Segretario comunale Signor RIZZI dott. MICHELE.

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor **Vielmetti Paolo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Lavori di completamento del Polo scolastico con sistemazioni esterne e viabilità di accesso - Conferimento incarico per la fornitura di arredi vari per la Scuola secondaria di primo grado di Denno alla ditta Giochimpara S.r.l. - CUP: H17H19001060007 – CIG ZE33696764

PREMESSO E RILEVATO CHE

con deliberazione n. 25 di data 04.09.2018 il Consiglio comunale ha disposto l'approvazione del progetto preliminare dei lavori di completamento del Polo scolastico con sistemazioni esterne e viabilità di accesso, a firma dell'ing. Diego Cattani.

Con deliberazione giuntale n. 17 di data 12.03.2019 si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, acclarante un costo complessivo di Euro 328.000,00 di cui Euro 209.085,84 per lavori ed Euro 118.914,16 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 237 di data 28.03.2019 la Provincia Autonoma di Trento concedeva al Comune di Denno un contributo di Euro 295.200,00, pari al 90% della spesa ammessa di Euro 328.000,00, per la realizzazione delle opere in oggetto.

Con determinazione segretariale n. 34 dd. 23.05.2019 si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo a firma dell'ing. Cattani, imputando contestualmente la spesa a bilancio e determinando le modalità di finanziamento e di affidamento dei lavori.

Con deliberazione giuntale n. 72 di data 17.11.2020 si disponeva l'approvazione della perizia di variante n. 1 dei lavori di completamento del Polo scolastico con sistemazioni esterne e viabilità di accesso, rideterminando il quadro economico come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO
A	LAVORI	229.372,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Segnaletica stradale	3.436,34
B2	Insegne luminose e arredi	45.000,00
B3	Prog. Preliminare	631,01
B4	Perizia variante	473,86
B5	Progetto definitivo, esecutivo, csp	4.267,42
B6	DL CSE contabilità	7.709,25
B7	CNPAIA 4% su spese tecniche	523,26
B8	IVA 22% Spese tecniche e CNPAIA	2.993,06
B9	IVA 10% su lavori	22.937,26
B10	IVA 22% su forniture	10.655,99
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	98.627,45
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	328.000,00

Contattata la società Giochimpara S.r.l. con sede a Pergine Valsugana (TN), Viale Dante, n. 210 – CAP 38057 - P.IVA. 00635430226 la stessa, con nota prot. n. 2916 dd. 26.05.2022 ha fornito la propria migliore offerta per la fornitura di cui abbisogna l'Amministrazione, acclarante l'importo di Euro 4.664,00 oltre IVA.

La ditta società Giochimpara S.r.l. è in possesso dei requisiti previsti dalla legge come risulta dal DURC regolare acquisito d'ufficio.

Relativamente alle modalità di acquisizione/fornitura di beni e servizi, si richiamano le norme in materia che stabiliscono il principio che tali acquisti siano effettuati mediante modalità elettroniche, tramite MEPA o altri mercati elettronici (quale il MEPAT in Provincia di Trento); oppure ancora attraverso l'adesione alle convenzioni (CONSIP o APAC a livello provinciale).

In particolare, dispone in merito:

- l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché l'articolo 22, comma 8, lettera b), del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 e relativa legge di conversione, che ha introdotto l'obbligo per le PP.AA. di approvvigionarsi mediante ricorso al mercato elettronico e di ricorrere alle centrali di committenza, con successive precisazioni e deroghe introdotte con specifici provvedimenti legislativi, tra cui l'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, e relativa legge di conversione, e l'articolo 37 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti);
- l'articolo 36 ter1, comma 2, (Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture) della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, come modificato dall'art. 28 della L.P. 19 dicembre 2016 n. 19, dispone che *"I comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è di importo inferiore a 500.000 euro."*;
- procedure d'urgenza in materia di vincolo idrogeologico, antisismico e messa in sicurezza di edifici scolastici ai sensi dell'art. 33.1 comma 2 lett. d) della L.P. 26/1993;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 dd. 29.06.2015 - "Direttive in ordine all'interpretazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23/1990 in materia di contratti" e la nota PAT del 13.03.2017 prot. 142568 a chiarimento delle modifiche normative introdotte dall'articolo 28 della L.P. 19/2016;
- l'articolo 39 ter, comma 1 bis, della L.P. n. 23/90, che ha previsto che i contratti per gli acquisti di beni e servizi effettuati avvalendosi del mercato elettronico sono stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della medesima legge;
- il Capo IV del Regolamento di esecuzione della L.P. n. 23/1990 n. 23, approvato con DPGP 22.05.1991 n. 10-40/Leg. che disciplina la materia concernente gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria; in particolare, l'articolo 23 stabilisce che i sistemi automatizzati per la scelta del contraente comprendono le gare telematiche (articoli 26-29) ed il mercato elettronico (articolo 30).

Per l'acquisizione di beni e servizi, in determinati casi è possibile, peraltro, derogare dall'obbligo di ricorrere al mercato elettronico:

- a) è fatta salva la possibilità di ricorrere alle modalità tradizionali nei casi in cui il prodotto od il servizio richiesti non siano presenti sul mercato elettronico provinciale (MEPAT) o nazionale (CONSIP);
- b) un'ulteriore eccezione è costituita dagli acquisti di limitato importo (spese minute): ai sensi del comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 36 ter 1, comma 6, della L.p. 19 luglio 1990, n. 23, come modificato dall'articolo 14 della L.P. 12 febbraio 2019, n. 1, l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico viene meno per importi inferiori a 5.000,00 Euro (IVA esclusa).

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, i contratti rientranti nelle procedure previste dal codice medesimo debbono essere stipulati a pena di nullità in modalità elettronica, fatta salva la fattispecie dei contratti stipulati mediante scambio di corrispondenza, ammessi per importi sino a 40.000,00 Euro.

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 il quale prevede al co. 6 che "Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o

servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A.”;

VISTO che nel caso di specie - richiamata la LP 19.07.1990 n. 23 ed in particolare l'art. 2 bis che estende ai Comuni la disciplina dell'attività contrattuale della PAT, salvo alcune norme specificatamente individuate, nonché il comma IV[^] dell'art. 21 che consente il ricorso alla trattativa diretta per gli acquisti di importo inferiore a Euro 48.500,00 – è possibile procedere a mezzo di trattativa privata diretta che consente di coniugare celerità ed economicità nell'affidamento della fornitura;

VISTO che in forza del rimando alla soglia dell'art. 1, co.2, lett. a) del DL 76/2020 – conv. In legge n.120/2020 – contenuto nel comma 1 dell'art. 3 della LP 2/2020, le soglie per l'affidamento diretto sono rispettivamente 150.000,00 Euro per i lavori e 139.000,00 Euro per i servizi e le forniture, compresi gli incarichi di ingegneria ed architettura. Quindi, per quanto riguarda servizi e forniture, l'affidamento a trattativa diretta, ammesso ai sensi dell'art. 21, co.4, della LP 23/1990 è oggi esperibile per importi fino a 139.000,00 Euro;

VISTE le “Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2” adottate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 307 di data 13.03.2020;

RILEVATO in particolare che essendo la fornitura del servizio in oggetto di importo superiore ad Euro 5.000, non è necessario procedere all'affidamento tramite Mercato elettronico;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1108 dd. 15.02.2022 in merito alle corrette modalità di espletamento dell'affidamento diretto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 del sopra citato del D.L. n. 76/2020 – convertito con Legge n. 120/2020;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 dd. 10.03.2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2022-2024;

VISTA la deliberazione giuntale n. 28 dd. 16.03.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2022-2024 – parte finanziaria;

VISTA la Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;

VISTA la Legge provinciale n. 2 di data 9 marzo 2016 e ss.mm. di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016;

VISTA la Legge provinciale n. 2 di data 23 marzo 2020 e ss.mm. avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2016;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, in sostituzione del Responsabile del Servizio Tecnico comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile.

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di permettere la celere consegna della fornitura in oggetto

D E L I B E R A

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento diretto della fornitura di corpi illuminanti da posizionare presso il parcheggio di via Roma, insistente sulla p.f. 21/2 in C.C. Denno I, alla società Giochimpara S.r.l. con sede a Pergine Valsugana (TN), Viale Dante, n. 210 – CAP 38057 - P.IVA. 00635430226, avverso il corrispettivo di Euro 4.664,00 oltre IVA, per complessivi Euro 5.690,00;
2. di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento secondo il seguente cronoprogramma:

Capitolo	Importo	Anno esigibilità
3350	5.690,00	2022

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
4. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.